

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 1535

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, modificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, prot. n. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché il decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

VISTO il decreto del Presidente n. 988 del 29 giugno 2017, concernente la nomina della Dott.ssa Lucia Cristina Tringali quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n.169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art.6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema portuale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;

VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa all' 1 gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

VISTA la deliberazione del Comitato di Gestione dell'AdSP n. 5/3/2019 del 31.01.2019 nonché il Decreto del Presidente n. 256 del 25.2.2019 con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato ed adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 agosto 2019, prot. n. 62/9/2019 con la quale è stata approvato l'Addendum al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 2019-2021 comprensivo dei correlati allegati;

VISTI i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO in particolare l'art. 14 del decreto legislativo 33/2013 sopra richiamato, che dispone in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali;

CONSIDERATO che il comma 1-bis del suddetto art. 14, estende a tutti i titolari di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, a qualsiasi titolo conferiti, gli obblighi di pubblicazione già previsti dal comma 1 del medesimo art. 14 d.lgs. 33/2013 a carico dei titolari di incarichi politici;

VISTE le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera 28 dicembre 2016, n. 1310 contenente le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016" ed il relativo allegato 1;

VISTA la Determinazione ANAC del 8 marzo 2017, n. 241 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 97/2016»;

VISTA la Determinazione ANAC del 12 aprile del 2017, n. 382 "Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lettere c) ed f) del decreto legislativo n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN" con la quale ANAC ha precauzionalmente sospeso l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore;

VISTA l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030 del 2 marzo 2017, con la quale, a seguito di ricorso promosso da alcuni funzionari dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, il TAR ha sospeso gli atti del Garante volti a dare attuazione agli obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei dirigenti (c. 1, lettere c) ed f) e 1-bis dell'art. 14 d.lgs. 33/2013);

VISTA la sentenza del TAR Lazio del 5 gennaio 2018 n. 84/2018 che si è espresso sulla richiesta del Garante per la protezione dei dati personali disponendo che «la corretta interpretazione dell'ordinanza cautelare n. 1030/2017 preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma 1-ter dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013».

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018 con il quale è stato reso noto che, al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14 co. 1 ter, con possibile contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, il Consiglio dell'Autorità in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere l'efficacia della Determinazione dell'8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio - Roma, sezione I-quater, con ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, decreto legislativo n. 33/2013 "nella parte in cui

prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la Determinazione ANAC del 26 giugno 2019 n. 586 "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1- bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019";

CONSIDERATO che nella citata Determinazione n. 586/2019 ANAC ha:

- revocato la sospensione della delibera n. 241/2017 operata con la delibera n. 382/2017 con riferimento alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lettere c) e f) e del comma 1-ter, decreto legislativo n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, superando le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 marzo 2018;
- dato indicazioni circa l'identificazione dei dirigenti cui applicare la lettera c) e f) del co. 1 e comma 1-ter dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013;
- disposto la pubblicazione dei dati pregressi ritenendo che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 "le amministrazioni e gli altri enti, qualora abbiano sospeso le pubblicazioni, debbano procedere alla pubblicazione di tutti i dati, nei termini indicati nella delibera, anche per il periodo pregresso", confermando lo svolgimento di una attività di vigilanza sugli obblighi in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione sul sito dell'ANAC della delibera medesima.

TENUTO CONTO che in merito all'identificazione dei dirigenti cui applicare la lettera c) e f) del co. 1 e comma 1-ter dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 ANAC dispone in particolare:

1. le indicazioni fornite dalla sentenza della Corte costituzionale riguardano tutti *i dirigenti che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le Autorità portuali, le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, come previsto dalla delibera dell'Autorità 241/2017 (par. 1 – "Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida")*;
2. l'obbligo di pubblicazione dei compensi e delle spese di viaggio e di missione ex art. 14 comma 1 lettera c) è da intendersi riferito *ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli «esterni» all'amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento*;
3. l'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali ex art. 14 comma 1 lettera f) è da intendersi riferito ai dirigenti titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale ed ai dirigenti a cui sono attribuiti compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa "ritenuti di elevatissimo rilievo";
4. al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, co. 3 e 4, citato nei termini specificati sopra, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali. E' necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Atti generali" e collegato con un link alla sottosezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti;

5. la piena vigenza della norma del comma 1-ter dell'art. 14 d.lgs. 33/2013 e pertanto resta fermo quanto disposto nella delibera 241/2017, secondo cui i dirigenti sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (par. 3 – Obbligo di comunicazione per i dirigenti). A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato;

RITENUTO OPPORTUNO dare concreta attuazione alle disposizioni sopra indicate mediante adozione di un apposito atto amministrativo ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013;

TENUTO CONTO di quanto indicato negli atti dell'Ente citati in premessa ed in particolare:

- nella deliberazione del Comitato di Gestione prot. n. 45/6 del 4 luglio 2017 di adozione della nuova dotazione organica dell'AdSP;
- nel decreto n. 1889 del 21 novembre 2017 di approvazione della nuova organizzazione, di declaratoria delle strutture dirigenziali e del relativo funzionigramma dell'AdSP;
- nel decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 con il quale è posticipata al 1 gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;
- nei decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

CONSIDERATO che nel citato provvedimento n. 1889/2017 sono configurate:

- le funzioni di Direttore a capo di strutture di Direzione che rispondono ai criteri indicati da ANAC nella determinazione n. 586/2019
- ovvero di strutture di Staff che svolgono funzioni strategiche sul presupposto dell'esistenza di un rapporto fiduciario con gli organi di vertice, così come rappresentato nella sentenza della Corte Costituzionale citata;

RITENUTO pertanto che l'obbligo della trasparenza rafforzata e la conseguente pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali operi in capo ai dirigenti dell'Ente qualificati come Direttori a capo di strutture complesse che al loro interno sono articolate in uffici di livello dirigenziale ovvero a capo di strutture di Staff specialistici a cui sono attribuite funzioni strategiche, oltre alla figura del Segretario Generale quale titolare di incarico dirigenziale amministrativo di vertice;

PRESO ATTO che l'articolazione delle strutture dirigenziali è stata adottata in funzione della strategicità/centralità delle competenze esercitate per il funzionamento dell'Ente e per il raggiungimento dei compiti dell'AdSP, nonché dell'articolazione delle attività da svolgere;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa

Di individuare le posizioni dirigenziali sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali e conseguentemente soggette all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 14 comma 1 lett. f) nelle posizioni dirigenziali, qualificate come Direttori, a cui è attribuita la responsabilità della struttura di Direzione, di Staff e degli Uffici Territoriali di Genova e di Savona-Vado trattandosi di strutture complesse che al loro interno risultano articolate in uffici di livello dirigenziale ovvero di strutture di staff specialistici a cui sono attribuite funzioni strategiche, oltre alla posizione del Segretario Generale trattandosi di incarico dirigenziale amministrativo di vertice.

Di individuare le posizioni dirigenziali a cui si applicano le disposizioni ex art. 14 comma 1 lett. c) (*pubblicazione dei compensi e delle spese di viaggio e di missione*) in tutte le figure dirigenziali.

Resta fermo l'obbligo per le posizioni dirigenziali non soggette alla pubblicazione delle dichiarazioni

previste dall'art. 14 comma 1 lett. f) di fornire all'Amministrazione (Servizio Direzione del Personale) le informazioni concernenti la situazione reddituale e patrimoniale ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Di disporre la pubblicazione dell'atto nella *sottosezione "Atti generali" e collegato con un link alla sottosezione di "Amministrazione Trasparente" relativa ai dirigenti;*

Di disporre la pubblicazione dei dati oggetto degli obblighi di pubblicazione afferenti ai dirigenti come sopra individuati entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione ANAC n. 586/2019 (pubblicata sul sito ANAC in data 12 luglio 2019).

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Emilio Signorini



Genova, li 25/11/2019